Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 41

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 19 febbraio 1936 - Anno XIV**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496.

**Norme riguardanti la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Considerato che l'istruttoria per il rinnovo delle concessioni di linee automobilistiche in servizio pubblico già scadute o per la autorizzazione di nuove concessioni in sostituzione di altre esercitate in via provvisoria o di esperimento richiede la redazione di piani finanziari e tecnici sulla base delle risultanze dell'esercizio più prossimo al nuovo, il che porterebbe di conseguenza la necessità di soluzioni di continuità fra il vecchio ed il nuovo esercizio, mentre le esigenze del pubblico servizio ne richiedono la continuità;

Ritenuto che ad evitare soluzioni di continuità è necessario consentire che la decorrenza delle concessioni sia retro-datata all'inizio effettivo del nuovo servizio sempreché le ditte esercenti ottemperino alle condizioni tutte che verranno poi incluse nei disciplinari di concessione;

Visto il titolo III del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 710;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La concessione definitiva di linee automobilistiche in servizio pubblico può avere decorrenza dal giorno in cui viene effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, le Imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione alle condizioni che risultano poi determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

L'esercente non può avere alcuna pretesa per il servizio in precedenza prestato finchè non è perfezionata la concessione mediante comunicazione ad esso del relativo decreto Reale.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 369, *foglio* 51. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497.

**Estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione dei crediti all'estero e il cambio obbligatorio, in buoni del Tesoro 5%, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in senso analogo anche per le Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, possono essere estese, con quegli adattamenti e modificazioni che saranno ritenuti opportuni, alle Colonie italiane, mediante decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Con la stessa procedura potranno essere emanate le norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione delle disposizioni predette.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 369, *foglio* 57. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV, n. 2498.

**Trattamento economico del personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie dell'Africa Orientale.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, emanato in applicazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337;

Ritenuta l'urgente necessità di inviare nelle Colonie dell'Africa Orientale un adeguato numero di personale appartenente alla Milizia portuaria, nell'intento di assicurare e controllare il traffico nei porti delle Colonie stesse;

Considerato che in attesa di disciplinare, con provvedimento apposito il servizio di esso personale nelle dette Colonie, rendesi intanto indispensabile determinare il trattamento economico da praticare al personale stesso;

Visti i Regi decreti 17 dicembre 1931, n. 1786, e 23 agosto 1935, n. 1778, riguardanti gli ordinamenti militari per i Regi Corpi di truppe coloniali rispettivamente dell'Eritrea e della Somalia,

Visti i Regi decreti 6 novembre 1930, n. 1778, e 11 agosto 1933, n. 1297;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il trattamento economico degli ufficiali della Milizia portuaria destinati a prestar servizio in Eritrea o nella Somalia è quello spettante ai pari grado del Regio Corpo di truppe coloniali della Colonia di destinazione salvo le speciali disposizioni vigenti nel Regno per gli ufficiali della Milizia portuaria.

Art. 2. — Ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia portuaria destinati in Eritrea o nella Somalia compete, oltre la paga e tutti gli altri assegni di carattere generale o personale dovuti nel Regno, il trattamento coloniale stabilito per i pari grado dei carabinieri Reali nella Colonia di destinazione.

Art. 3. — Non sono dovuti gli assegni corrisposti nel Regno, per titoli che danno luogo a concessioni o competenze in Colonia, nè i compensi relativi ad incarichi e posizioni speciali non più effettivamente esercitati con la destinazione in Colonia.

Art. 4. — Il personale della Milizia portuaria destinato a prestare servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale continua ad essere compreso negli organici fissati per la detta Milizia nel Regno.

Art. 5. — Le spese per le competenze dovute al personale di cui ai precedenti articoli gravano sul bilancio della Colonia di destinazione.

Art. 6. — Il presente decreto ha decorrenza dal 1° maggio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 369, *foglio* 58. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2499.

**Approvazione dello statuto organico del Monte di pietà di Ostiano.**

N. 2499. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico del Monte di pietà di Ostiano.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2500.

**Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Ospedale civile di S. Maria della Misericordia di Udine.**

N. 2500. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Ospedale civile di S. Maria della Misericordia di Udine proveniente dal legato Coronella nel senso di destinare le rendite per il ricovero infermi, e viene approvata la modifica apportata al vigente statuto dell'Opera pia in conseguenza di detta trasformazione.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1936 - Anno XIV*

REGIO DECRETO 18 novembre 1935-XIV, n. 2501.
**Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Carlo Luigi Torriani ».**

N. 2501. R. decreto 18 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 1600 in titoli di Prestito redimibile 3,50 % fatta dalla signora Torriani Giuseppina allo scopo di istituire, con la relativa rendita, un premio di studio intitolato « Carlo Luigi Torriani » in favore di un alunno del corso inferiore dello stesso Istituto, e viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV*

REGIO DECRETO 18 novembre 1935-XIV, n. 2502.
**Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Achille Mazzoleni ».**

N. 2502. R. decreto 18 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica presso il Regio istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo viene autorizzato ad accettare la donazione fatta dalla signora Previtali Maria fu Giovanni, vedova Mazzoleni, del capitale nominale di L. 9000 in cartelle del Prestito redimibile 3,50 %, allo scopo di istituire, con la rendita di detta somma, un premio di studio intitolato al professore Achille Mazzoleni, e viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV*

REGIO DECRETO 18 novembre 1935-XIV, n. 2503.
**Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « G. Sommeiller » di Torino ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.**

N. 2503. R. decreto 18 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « G. Sommeiller » di Torino, viene autorizzato ad accettare la donazione di nominali L. 15 000 in titoli di Prestito redimibile 3,50% fattale dal prof. Walter Bragagnolo allo scopo di istituire, con la relativa annua rendita, una borsa di studio intitolata « Prof. Giovanni Bragagnolo » in favore di un allievo della terza classe superiore, sezione per geometri o commerciale dello stesso Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV*

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 186.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 187.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 188.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 189.
**Riordinamento dei personali civili della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, contenente i ruoli organici dei personali civili della Regia marina, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1241, riguardante il personale proveniente dalla cessata Amministrazione A. U. e da quella Fiumana;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere al riordinamento dei personali civili della Regia marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'organico della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della Regia marina, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 febbraio 1933, n. 200, è sostituito dal seguente:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

CARRIERA AMMINISTRATIVA

(*Gruppo A*).

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 4° | Direttori generali | 2 |
| 5° | Ispettori generali | 2 |
| 6° | Direttori capi divisione | 13 |
| 7° | Capi sezione | 10 |
| 8° | Consiglieri | 14 |
| 9° | Primi segretari | 21 |
| 10° | Segretari | 21 |
| 11° | Vice segretari | |
| | Totale n. | 83 |

PERSONALE CON CARICHE SPECIALI

(*Gruppo A*).

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Direttore bibliotecario capo (1) | 1 |

(1) Temporaneamente di grado 6°, in base all'art. 5 del Regio decreto 23 febbraio 1933, n. 200.

Art. 2. — L'organico del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi (gruppo *B*), di cui all'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, è sostituito dal seguente:

PERSONALE DI RAGIONERIA DEGLI ARSENALI M. M.

(*Gruppo B*).

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Ragionieri superiori | 2 |
| 7° | Ragionieri capi | 6 |
| 8° | Ragionieri principali | 10 |
| 9° | Primi ragionieri | 16 |
| 10° | Ragionieri | 26 |
| 11° | Vice ragionieri | |
| | Totale n. | 60 |

*Annotazione.* — Deve rimanere scoperto nei singoli gradi del ruolo un numero di posti uguale a quello degli impiegati che si trovino iscritti nel corrispondente elenco del personale proveniente dalle Amministrazioni austro-ungarica e fiumana fino a quando tale personale non sia eliminato o trasferito nel ruolo in base al Regio decreto 20 giugno 1935, n. 1241.

Art. 3. — È istituito il ruolo unico dei « Contabili della Regia marina » (gruppo *B*), col seguente organico:

CONTABILI DELLA REGIA MARINA.

(*Gruppo B*).

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 8° | Contabili capi | 12 |
| 9° | Contabili principali | 35 |
| 10° | Primi contabili | 83 |
| 11° | Contabili | |
| | Totale n. | 130 |

Con Regio decreto saranno stabilite le tabelle numeriche e di reparto di cui all'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, considerando anche il personale di cui al seguente art. 11.

Art. 4. — I ruoli della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale, dei Regi arsenali militari marittimi e dei Magazzini militari marittimi (gruppo *C*), di cui all'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, sono soppressi e sostituiti dal ruolo unico del « Personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima » col seguente organico:

PERSONALE D'ORDINE DELL'AMMINISTRAZIONE M. M.

(*Gruppo C*).

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivisti capi | 28 |
| 10° | Primi archivisti | 78 |
| 11° | Archivisti | 128 |
| 12° | Applicati | 251 |
| | Totale n. | 485 |

*Annotazione.* — Deve rimanere scoperto nei singoli gradi del ruolo un numero di posti uguale a quello degli impiegati che si trovino iscritti nel corrispondente elenco del personale proveniente dalle Amministrazioni austro-ungarica e fiumana fino a quando tale personale non sia eliminato o trasferito nel ruolo in base al Regio decreto 20 giugno 1935, n. 1241.

Con Regio decreto saranno stabilite le tabelle numeriche e di reparto di cui all'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5. — Il personale dei « Contabili della Regia marina » è incaricato di tenere la contabilità dei magazzini militari marittimi, di esercitare le funzioni di gestore di cassa presso le Direzioni di commissariato militare marittimo e di disimpegnare altre eventuali attribuzioni contabili presso l'Amministrazione centrale e quella periferica, escluse le attribuzioni di competenza del personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi di cui alla legge 6 luglio 1911, n. 648, e degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

Art. 6. — Per l'ammissione ai pubblici concorsi per posti di « Contabili della Regia marina » (gruppo *B*) occorre essere provvisti del diploma di Regio liceo scientifico o di Regi istituti tecnici industriali o nautici o commerciali.

Art. 7. — Il ruolo transitorio del personale dei gestori di magazzino e di cassa di cui all'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, è soppresso. Gli attuali gestori di magazzino e di cassa sono trasferiti nel ruolo dei « Contabili della Regia marina » con le norme del seguente art. 8.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 8. — Sono trasferiti d'ufficio, nel ruolo dei « Contabili della Regia marina », per la sua prima costituzione, gli attuali gestori di magazzino e di cassa. Essi sono inscritti in detto ruolo nel grado 9° con l'anzianità assoluta e relativa del ruolo di provenienza.

Art. 9. — Sono inscritti, a domanda e previo concorso per esame, nel ruolo dei « Contabili della Regia marina », per la sua prima costituzione, gli impiegati civili di ruolo della Regia marina, di gruppo *C* — esclusi coloro che siano entrati a far parte di detto gruppo in base al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 — che siano muniti del titolo di studio previsto dal precedente art. 6.

L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma è subordinato al giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il programma dell'esame, le norme relative e la composizione della Commissione esaminatrice saranno stabiliti con decreto del Ministro per la marina.

L'ammissione nel ruolo dei « Contabili della Regia marina » degli impiegati di cui al presente articolo ha luogo nel grado iniziale e nell'ordine della graduatoria dell'esame di concorso.

Art. 10 — Il personale appartenente ai soppressi ruoli d'ordine dell'Amministrazione centrale, dei Regi arsenali militari marittimi e dei Magazzini militari marittimi è trasferito nel nuovo ruolo del « Personale d'ordine dell'Amministrazione M. M. » (gruppo *C*). L'eventuale eccedenza sarà compensata nei modi e con le norme di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Il trasferimento ha luogo col grado e con l'anzianità assoluta del ruolo di provenienza. A parità di anzianità la precedenza è determinata dall'anzianità nei gradi inferiori in ordine successivo.

Deve in ogni caso essere conservata l'anzianità relativa esistente fra gli impiegati provenienti dal medesimo ruolo.

Restano in vigore tutte le disposizioni già vigenti per i soppressi ruoli d'ordine della Amministrazione centrale e dei Regi arsenali militari marittimi, relative al collocamento in soprannumero ed al successivo riassorbimento.

Art. 11. — Fino a che il ruolo dei « Contabili della Regia marina » di gruppo *B*, non sarà al completo, le funzioni di cui al precedente art. 5 saranno anche disimpegnate da impiegati iscritti in apposito « Ruolo transitorio dei Contabili della Regia marina », di gruppo *C*.

In quest'ultimo ruolo sono trasferiti, a domanda, gli impiegati inscritti, ai sensi del precedente art. 10, nel ruolo unico del personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima, di grado non inferiore all'11°, i quali siano riconosciuti dal Consiglio d'amministrazione idonei alle funzioni attribuite al ruolo, sia per avere disimpegnato lodevolmente funzioni analoghe, sia per possedere le attitudini a bene esercitarle.

Il numero degli impiegati da trasferire nel ruolo di cui sopra non può eccedere quello delle vacanze che risulteranno esistenti nei singoli gradi del ruolo dei « Contabili della Regia marina », gruppo *B*, dopo effettuato il passaggio di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Agli effetti del presente comma i posti di ruolo previsti dal precedente art. 3 per i gradi 10° e 11° sono ripartiti come segue: grado 10°, posti 40 e grado 11°, posti 43.

Il trasferimento ha luogo col grado e con l'anzianità assoluta del ruolo di provenienza; l'anzianità relativa è determinata da apposite graduatorie, compilate, per ciascun grado, dal Consiglio di amministrazione.

Qualora le domande ritenute meritevoli di accoglimento non permettano di coprire tutti i posti occupabili ai sensi del 3° comma del presente articolo, il Consiglio di amministrazione comprenderà nelle graduatorie di cui al precedente comma altri impiegati dello stesso ruolo e grado i quali siano dal Consiglio stesso ritenuti idonei a ben disimpegnare le mansioni attribuite al nuovo ruolo.

Il Ministro per la marina, qualora approvi le graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione, provvede, con suoi decreti, ai conseguenti trasferimenti di personale, a domanda o d'ufficio, dal ruolo unico del « Personale d'ordine dell'Amministrazione mi-

litare marittima » (gruppo *C*) al « Ruolo transitorio dei contabili della Regia marina » (gruppo *C*).

In tutti i casi previsti nel presente articolo possono essere ammesse eccedenze in un grado del nuovo ruolo, quando esse siano compensate da corrispondenti deficienze nei gradi superiori.

Avvenuti i passaggi di cui ai precedenti comma non sono consentiti altri trasferimenti od ammissioni nel ruolo transitorio dei contabili della Regia marina.

Art. 12. — Gli impiegati del « Ruolo transitorio dei contabili della Regia marina » (gruppo *C*), possono avanzare sino al grado 8° incluso con le norme in vigore per il personale di gruppo *C*, escluse le disposizioni inerenti alle promozioni in soprannumero, nel numero dei posti occupabili a termini del precedente art. 11.

Essi possono avanzare al grado 8°, fino al limite dei posti rimasti vacanti nel ruolo dei contabili di gruppo *B*, dopo effettuate in questo le promozioni allo stesso grado.

Nel ruolo dei contabili di gruppo *B* potranno essere indetti concorsi per l'ammissione nel grado iniziale, nel limite della differenza tra i posti effettivamente occupati e quelli portati dal ruolo, diminuita del numero dei posti occupati nel ruolo transitorio dei contabili di gruppo *C*.

Art. 13. — Qualora malgrado l'applicazione dei precedenti articoli 9 e 11 si verificassero nei singoli gradi del ruolo unico del personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima eccedenze di posti rispetto all'organico, esse dovranno essere compensate da altrettante vacanze nei corrispondenti gradi dei ruoli dei contabili della Regia marina, gruppi *B* e *C*.

Art. 14. — Il Ministro per la marina è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le norme per gli esami di ammissione e per quelli di promozione dal grado 10° al grado 9° del ruolo dei « Contabili della Regia marina » in relazione alle disposizioni di carattere generale contenute, in materia, nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15. — La maggiore spesa derivante dall'attuazione dei ruoli organici previsti dal presente decreto è compensata da una corrispondente diminuzione degli stanziamenti dei capitoli sui quali gravano le spese di mano d'opera per effetto di un'adeguata riduzione del personale salariato di ufficio non di ruolo.

A tale scopo l'assunzione in servizio di personale salariato di ufficio non di ruolo sarà effettuata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze.

Le competenze spettanti al personale salariato d'ufficio non di ruolo saranno imputate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate allo stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 369, *foglio* 71. — MANCINI.

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1936-XIV.

**Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione del sughero, del pioppo e delle essenze arboree a rapido accrescimento.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione del legno;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la opportunità di costituire, in seno alla Corporazione del legno, un Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione del sughero, del pioppo e delle essenze arboree a rapido accrescimento;

Decreta:

Art. 1. — È costituito presso il Ministero delle corporazioni il Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione del sughero, del pioppo e delle essenze arboree a rapido accrescimento.

Art. 2. — Il Comitato corporativo di cui al presente decreto è composto dei seguenti membri:

Proserpio on. Giulio Egidio, vice presidente della Corporazione del legno, presidente;

Brenna dott. Enrico, Spinelli on. avv. Francesco, Passeretti prof. Raffaele, Ottolenghi Riccardo, Vignati on. prof. Zeno, Giacomelli Francesco, Deffenu on. prof. Luigi, Carletti Mario.

Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il dott. Rosario Purpura, delegato corporativo.

Art. 3. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, qualora lo ritengano i rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

Possono altresì partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(420)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1936-XIV

**Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per la disciplina dei rapporti economici fra le industrie tessili e quelle dell'abbigliamento.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione dell'abbigliamento;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione dell'abbigliamento ed a quella dei prodotti tessili, un Comitato tecnico intercorporativo;

Decreta:

Art. 1. — È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico intercorporativo per la disciplina dei rapporti economici fra le industrie tessili e quelle dell'abbigliamento.

Art. 2. — Il Comitato, di cui al presente decreto, ha lo scopo di promuovere il perfezionamento, il coordinamento e l'organizzazione dell'industria dell'abbigliamento, e delle industrie tessili, mediante la disciplina dei reciproci rapporti, con particolare riguardo alla tutela dei prodotti nazionali dell'abbigliamento.

Esso ha altresì il còmpito di studiare il problema relativo alla disciplina dei marchi e delle etichette sui prodotti delle industrie dell'abbigliamento.

Art. 3. — Il Comitato è composto come segue:

On. Gabriele Parolari, vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento;

On. avv Gino Olivetti, vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili;

On. Ladislao Rocca, cav. rag. Aristotile Guido, rag. Cesare Bertoletti, on. Mario Fossi, membri della Corporazione dell'abbigliamento;

On. Ercole Varzi, on. Senatore Borletti, cav. uff. Oreste Montagna, membri della Corporazione dei prodotti tessili.

Art. 4. — Le singole riunion del Comitato sono presiedute dal vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento o dal vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, su determinazione del Ministro per le corporazioni.

Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il cav. uff. dottor Francesco Caccioppoli, delegato corporativo.

Art. 5. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, qualora lo ritengano i rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

Possono altresì partecipare, su richiesta dei vice presidenti delle Corporazioni di cui all'articolo precedente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Art. 6. — Agli effetti del presente decreto, il vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento è sostituito, durante la sua assenza, dall'on. Ladislao Rocca.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(422)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1936-XIV.
**Costituzione del Comitato tecnico corporativo per l'industria farmaceutica.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione della chimica;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione della chimica, un Comitato tecnico corporativo per l'industria farmaceutica;

Decreta:

Art. 1. — È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per l'industria farmaceutica.

Art. 2. — Il Comitato di cui al presente decreto ha il compito di formulare proposte concrete per attuare la disciplina dell'industria farmaceutica, anche ai fini del coordinamento e della organizzazione delle esportazioni dei prodotti farmaceutici nonchè della protezione dell'industria nazionale in confronto dei medicinali esteri.

Art. 3. — Il Comitato corporativo è composto dei seguenti membri
Tarchi on. dott. Angelo, vice presidente della Corporazione della chimica, presidente;
Gray on. Ezio Maria, vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti;
Morselli on. dott. Giovanni, Serono prof. dott. Cesare, Bertoni dott. Cesare, Berna dott. Francesco, Targioni dott. Mario, Falabella comm. Mario, Nenci dott. Rodolfo, Baglioni prof. Silvestro, S. E. Giordani prof. Francesco, membri della Corporazione della chimica;
Granelli dott. Carlo, segretario Sindacato nazionale fascista dei farmacisti.
Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il dott. Rosario Purpura, delegato corporativo.

Art. 4. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, qualora lo ritengano i rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi in discussione.
Possono altresì partecipare, su richiesta del presidente del Comitato o del vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato stesso.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato*: MUSSOLINI.

(421)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.
**Consenso alla Società anonima « L'Assicuratrice Italiana », con sede in Milano, a proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL GOVERNATORE DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO.

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive norme integrative e modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1192, e l'art. 7 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, che disciplinano l esercizio delle assicurazioni nelle Isole italiane dell'Egeo;
Vista la domanda presentata nel termine stabilito dal sopracitato decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, dalla Società anonima « L'Assicuratrice Italiana », con sede in Milano, per ottenere il consenso a proseguire l'esercizio assicurativo nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo;

Decreta:

Alla Società anonima « L'Assicuratrice Italiana », con sede in Milano, è consentito di proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserito nel Bollettino ufficiale del Governo delle dette Isole.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII.

*Il Governatore*: LAGO. p. *Il Ministro*: LANTINI.

(389)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.
**Consenso alla Società anonima Italiana di Assicurazioni « Levant », con sede in Genova, a proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL GOVERNATORE DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO.

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473, e successive norme integrative e modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1192, e l'art. 7 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, che disciplinano l esercizio delle assicurazioni nelle Isole italiane dell'Egeo;
Vista la domanda presentata nel termine stabilito dal sopracitato decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, dalla Società anonima Italiana di Assicurazioni « Levant », con sede in Genova, per ottenere il consenso a proseguire l esercizio assicurativo nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo;

Decreta

Alla Società anonima Italiana di Assicurazioni « Levant », con sede in Genova, è consentito di proseguire l esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell Egeo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserito nel Bollettino ufficiale del Governo delle dette Isole.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII.

*Il Governatore*: LAGO. p. *Il Ministro*: LANTINI.

(390)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.
**Consenso alla Società anonima di assicurazione « La Pace », con sede in Milano, a proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL GOVERNATORE DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO.

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive norme integrative e modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1192, e l'art. 7 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni nelle Isole italiane dell Egeo;
Vista la domanda presentata nel termine stabilito dal sopracitato decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, dalla Società anonima di assicurazione « La Pace », con sede in Milano, per ottenere il consenso a proseguire l'esercizio assicurativo nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo;

Decreta:

Alla Società anonima di assicurazione « La Pace », con sede in Milano, è consentito di proseguire l esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell Egeo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserito nel Bollettino ufficiale del Governo delle dette Isole.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII.

*Il Governatore*: LAGO. p. *Il Ministro*: LANTINI.

(391)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1935-XIII.
**Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara ad insediarsi con proprie filiali nelle piazze di Como, Cantù e Mariano Comense.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La « Banca popolare cooperativa anonima di Novara » con sede in Novara è autorizzata ad insediarsi con proprie filiali nelle piazze di Como, Cantù e Mariano Comense.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste:* ROSSONI. *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL.

(423)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.

**Consenso alla Soc. An. « Lloyd Italico e L'Ancora », con sede in Genova, a proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL GOVERNATORE DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive norme integrative e modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, numero 63;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1192, e l'art. 7 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni nelle Isole italiane dell'Egeo;

Vista la domanda presentata nel termine stabilito dal sopracitato decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, dalla Compagnia di assicurazioni « Lloyd Italico e L'Ancora » con sede in Genova, per ottenere il consenso a proseguire l'esercizio assicurativo nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo.

Decreta:

Alla Compagnia di Assicurazioni « Lloyd Italico e L'Ancora » con sede in Genova, è consentito di proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserito nel Bollettino ufficiale del Governo delle dette Isole.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII

*Il Governatore:* LAGO. p. *Il Ministro:* LANTINI.

(392)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.

**Consenso alla Soc. An. « La Previdente », con sede in Milano, a proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL GOVERNATORE DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive norme integrative e modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, numero 63;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1192, e l'art. 7 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni nelle Isole italiane dell'Egeo;

Vista la domanda presentata nel termine stabilito dal sopracitato decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, dalla Compagnia Italiana di Assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, per ottenere il consenso a proseguire l'esercizio assicurativo nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo;

Decreta:

Alla Compagnia Italiana di Assicurazioni « La Previdente » con sede in Milano, è consentito di proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserito nel Bollettino ufficiale del Governo delle dette Isole.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII.

*Il Governatore:* LAGO. p. *Il Ministro:* LANTINI.

(393)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1936-XIV.

**Autorizzazione all'applicazione nella stazione di soggiorno di Cava dei Tirreni di speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 20 agosto 1935-XIII, con la quale il Commissario prefettizio preposto alla straordinaria amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Cava dei Tirreni chiede, in esecuzione della propria deliberazione 6 maggio precedente, l'autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni;

Considerato che i proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura devoluti all'Azienda non si addimostrano commisurati a tutte le esigenze della stazione di soggiorno;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Salerno in seduta del 27 settembre 1935-XIII;

Veduto l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Cava dei Tirreni è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti in misura non eccedente il 7 per cento per tutti gli spettacoli e trattenimenti, sui quali il diritto erariale è applicato in misura del 10 per cento, ed il 10 per cento per gli spettacoli e trattenimenti sportivi e per gli spettacoli cinematografici e misti, di varietà e cinematografo.

Il Prefetto di Salerno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV

*Il Ministro per le finanze:* DI REVEL. p. *Il Ministro dell'interno:* BUFFARINI.

(401)

**DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA**

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

| N. d'ord. di redazione | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750 | 12-2-1935 | 2234 | Pola | Stoissich Giuseppe di Giacomo | 20-2-1900 - Carbune di Pisino | Stossi | Puchar Giovanna di Matteo, moglie; Milano, Giulio, Giovanni, Angelo, Giuseppe e Maria, figli. |
| 5751 | Id. | 2233 | Id. | Stoissich Giacomo fu Giovanni | 26-7-1873 - Carbune di Pisino | Stossi | Valcovich Maria fu Giovanni, moglie; Romano ed Emilia, figli. |
| 5752 | Id. | 2230 | Id. | Stojsic (Stoissich) Francesco fu Matteo | 4-5-1873 - Moncalvo di Pisino | Stossi | Licen Francesca di Teresa, moglie; Giuseppe e Rodolfo, figli. |
| 5753 | Id. | 2231 | Id. | Stojsic (Stoissich) Francesco di Francesco | 28-4-1896 - Moncalvo di Pisino | Stossi | Fonovich Rosalia di Giovanni, moglie; Francesco, Antonio, Angelo, Erminio e Luigi, figli. |

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Determinazione ministeriale in data 31 dicembre 1935-XIV relativa a perdita discrezionale di distinzioni onorifiche di guerra.**

A norma delle disposizioni contenute nel capoverso dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i sottonotati militari in congedo sono incorsi nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, delle quali siano insigniti:

Tubini Ettore fu Francesco e di Rosa De Niedò, da Verona, già capitano di complemento.

Sensi Angelo di Antonio e di Gemma Polverini, da Grotte S. Stefano (Viterbo), già tenente di complemento.

Fazzutti Ettore di Odorino e di Maria Polo, da Forni di Sotto (Udine), già tenente di complemento.

Anderloni Carlo fu Giovanni e di Elisabetta Duina, da Brescia, già 1° capitano di complemento.

Massa Pietro di ignoto e di Efisia Massa, da Monserrato (Cagliari), soldato in congedo.

Zenari Armando di Luigi e di Giuseppina Contro, da Verona, già sottotenente di complemento.

Zambelli Angelo di Carlo e di Giuseppina Carini, da Ancona, già maresciallo capo.

Treves Michelangelo di Moisè Lazzaro e di Luigia Volpini, da Venezia, già 1° capitano in s. p. e.

Torrione Annibale di Giuseppe e di Elisa Ottimo, da Aosta, già tenente di complemento.

Schinelli Santo di Pio di Gaetano e di Maria Carini, da Beinasco (Pavia), già tenente di complemento.

Lo Vetro Calogero di Giuseppe e di Palma Leone, da Palma (Agrigento), già capitano di amministrazione nella riserva.

De Strani Giampiero di Ippolito e di Puricelli Guerra Amelia, da Arcevia (Ancona), già tenente di complemento.

Cerini Carlo di Ambrogio e di Erminia Buzzi, da Castellanza Varese, già tenente di complemento.

Melchiorri Giuseppe di Cesare e di Anna Balestri, da Montese (Modena), soldato in congedo.

Venuta Mario di Antonio e di Giulia Pierini, da Torino, già 1° capitano di complemento.

Marengo Giuseppe di Giovanni e di Livia Pasquero, da Ivrea (Aosta), già sottotenente di complemento.

Severi Luigi di Giuseppe e di Concetta Giorgini, da Villaminozzo (Reggio Emilia), soldato in congedo.

Viviani Vittorio di ignoto e di Amalia Elisabetta Viviani, da Venezia, già sottotenente di complemento.

Bari Enrico di Carlo e di Maria Teresa Lillo, da Lecce, già sottotenente di complemento.

Sacchi Mario di Carlo e di Giuseppina Mordini, da Mantova, già sottotenente di complemento.

Seminara Pietro di Giuseppe Antonio e di Cristina Trabono, da Alimena (Palermo), soldato in congedo.

Donnetta Luigi di Carlo e di Onorata Vecchio, da Milano, già tenente di complemento.

Corsano Angelo di Giovanni e di Giovanna De Filippis, da Taurisano (Lecce), già maggiore di complemento.

Rola Edoardo di Pietro e di Giovanna Addone, da S. Salvatore (Alessandria), già tenente di complemento.

Simoni Eraldo di Adriano e di Violanta Barletta, da Patrica (Frosinone), già tenente di complemento.

Giacaglia Carlo di Orlano e di Serafina Faldelucci, da Ancona, già sergente in congedo.

Di Luzio Michele di Clementino e di Antonietta De Michele, da Rosciano (Pescara), soldato in congedo.

Contento Antonio di Antonio e di Donata Marciani, da Lanciano (Chieti), già tenente di complemento.

Ruga Carvilio di Caio Mario e di Romilda Sbordoni, da Roma, già tenente di complemento.

Valente Gabriele di Nicolò e di Laura Capuano, da Napoli, già tenente di complemento.

(402)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI PALERMO

**Concorsi a posti di levatrice condotta.**

A norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935 è stato bandito, con avviso in data 31 dicembre 1935 pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di levatrice condotta:

1. Belmonte Mezzagno: Condotta ostetrica unica; popolazione 4737 abitanti; estensione ettari 2946; stipendio L. 2800 (duemilaottocento).

2. Carini (Centro): Seconda condotta ostetrica; obbligo di residenza in Carini; popolazione del Comune 13.873 abitanti; estensione ettari 7686; stipendio L. 2200 (duemiladuecento).

3. Cinisi: Condotta ostetrica unica; popolazione 6831 abitanti; estensione ettari 3315; stipendio L. 2500 (duemilacinquecento).

4. Contessa Entellina: Condotta ostetrica unica; popolazione 2258 abitanti; estensione ettari 13.280; stipendio L. 2800 (duemilaottocento).

5. Lercara Friddi: Condotta ostetrica unica; popolazione 11.022 abitanti; estensione ettari 11315; stipendio L. 2500 (duemilacinquecento).

6. Monreale: Per la frazione Grisi situata a 15 km. di ottimo stradale da Partinico; obbligo di residenza in Grisi; popolazione circa 750 abitanti; stipendio L. 4000 (quattromila).

7. Monreale: Per le frazioni Villa Ciambra e Malpasso e case sparse in campagna; obbligo di residenza in Villa Ciambra; popolazione circa 1500 abitanti; stipendio L. 4000 (quattromila).

Sugli stipendi sopra indicati saranno operate le ritenute e decurtazioni di legge.

Diritto a cinque aumenti quinquennali del decimo dello stipendio base.

Le aspiranti ai posti sopra specificati dovranno far pervenire a questa Prefettura entro le ore 16 del giorno 30 aprile 1936-XIV la domanda contenente la precisa indicazione del domicilio, corredata dai documenti di rito nella forma prescritta. Per informazioni rivolgersi alla Regia Prefettura - Ufficio del medico provinciale.

(407)

## REGIA PREFETTURA DI ROMA

**Concorso a posti di levatrice condotta.**

Il prefetto della provincia di Roma determina:

È indetto, per la provincia di Roma, il concorso, per titoli ed esami, per la nomina delle titolari delle condotte di levatrice comunale nei seguenti Comuni:

1. — Castel S. Pietro Romano: superficie ettari 1519, popolazione 611, stipendio annuo L. 4000.

2. — Morlupo: superficie ettari 2469, popolazione 2500, stipendio annuo L. 4000.

3. — Pisoniano: superficie ettari 1359, popolazione 1800, stipendio annuo L. 4000.

Gli assegni suddetti sono a lordo delle ritenute e delle riduzioni di legge.

Sono stabiliti nella misura di un decimo dello stipendio per ciascun scatto, gli aumenti quadriennali e per cinque quadrienni consecutivi.

Le aspiranti entro il giorno 15 aprile 1936, ore 16, dovranno presentare o far pervenire alla prefettura di Roma, Ufficio sanità - piazza Foro Traiano, 84 - domanda in carta da bollo in L. 4 contenente l'indicazione del domicilio corredata dei documenti in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, debitamente legalizzati, in conformità alle disposizioni degli articoli 37, 40, 41, 42, 85 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Le concorrenti che conseguiranno la nomina dovranno fissare la propria residenza nel Comune cui verranno assegnate, ed avranno il dovere di attenersi agli obblighi inerenti ai singoli posti, che verranno ossia sono già stati stabiliti dal Regolamento speciale comunale, di cui all'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie.

*Prova orale*: Nozione d'igiene prenatale ed assistenza alla donna durante la gestazione.

Assistenza durante il parto ed il puerperio. Assistenza al neonato e nozioni di puericoltura. Oftalmo-blenorrea dei neonati.

Regolamento ostetrico ed istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici (17 maggio 1930).

Denunzia degli aborti. Registro dei parti.

Nozioni generali sull'ordinamento sanitario.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

*Il prefetto*: PEREZ.

(418)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.